

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI SU
AREE PRIVATE**

INDICE

Parte 1^: La disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio

ART. 1 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 4
--	--------

Parte 2^: Esercizi di vicinato

ART. 2 - ESERCIZI DI VICINATO: DEFINIZIONE	pag. 5
ART. 3 - COMUNICAZIONE - NATURA GIURIDICA	pag. 5
ART. 4 - MODULISTICA	pag. 5
ART. 5 - PROCEDURE	pag. 6
ART. 6 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA	pag. 7
ART. 7 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE	pag. 8
ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI	pag. 8
ART. 9 - PREPOSTO ALLA VENDITA GENERI ALIMENTARI	pag. 8
ART. 10 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE	pag. 9
ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	pag. 9
ART. 12 - OPERATORI EXTRA COMUNITARI	pag. 10
ART. 13 - DESTINAZIONE D'USO LOCALI PER ATTIVITÀ MISTA	pag. 10
ART. 14 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI	pag. 10
ART. 15 - VENDITA DI PRODOTTI EFFETTUATA DA IMPRESE ARTIGIANE E/O INDUSTRIALI	pag. 10
ART. 16 - COMUNICAZIONE DATI NON COMPRESI E NON SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE MEDIANTE IL MODELLO COM1	pag. 10
ART. 17 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI	pag. 11
ART. 18 - ATTIVITÀ ABUSIVA ESERCIZI DI VICINATO	pag. 11

Parte 3^: Medie strutture di vendita

ART. 19 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: DEFINIZIONI	pag. 12
ART. 20 - MODULISTICA	pag. 12
ART. 21 - PROCEDURE	pag. 13
ART. 22 - SPORTELLO UNICO	pag. 14
ART. 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 15
ART. 24 - DOMANDE CONCORRENTI - CRITERI DI PRIORITÀ	pag. 15
ART. 25 - REQUISITI URBANISTICI	pag. 15
ART. 26 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - COMUNICAZIONI	pag. 16
ART. 27 - MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE	pag. 16
ART. 28 - PROCEDURE	pag. 16
ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	pag. 16
ART. 30 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	pag. 17
ART. 31 - GESTIONE REPARTO PRO-TEMPORE	pag. 17

Parte 4^: Disposizioni comuni

ART. 32 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	pag. 18
ART. 33 - SUBINGRESSO	pag. 18
ART. 34 - CENTRO COMMERCIALE	pag. 19
ART. 35 - FORME SPECIALI DI VENDITA	pag. 20
ART. 36 - VENDITE STRAORDINARIE	pag. 21
ART. 37 - VENDITE SOTTOCOSTO	pag. 23
ART. 38 - COMMERCIO COSE USATE	pag. 23
ART. 39 - COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI SOGGETTI A NORME SPECIALI	pag. 24
ART. 40 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE	pag. 24
ART. 41 - COMMERCIO ALL'INGROSSO	pag. 24

ART. 42 - LOCALI DI VENDITA: REQUISITI	pag. 25
ART. 43 - LOCALI DI VENDITA: AUTORIZZAZIONE ED IDONEITA' SANITARIA	pag. 25
ART. 44 – MOSTRE	pag. 26
ART. 45 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO	pag. 26
ART. 46 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 26
ART. 47 – SANZIONI E REVOCHE	pag. 27
ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 27

Parte 5^: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita

ART. 49 – FINALITÀ	pag. 28
ART. 50 - CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	pag. 29
ART. 51 – CONCENTRAZIONE ED ACCORPAMENTO	pag. 30
ART. 52 - AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI VENDITA	pag. 30
ART. 53 - VARIAZIONE MERCEOLOGICA	pag. 31
ART. 54 - NUOVE APERTURE	pag. 31
ART. 55- VALIDITÀ DEI CRITERI	pag. 32
ART. 56 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 32

Parte 6^: Entrata in vigore del Regolamento

ART. 57 – PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ	pag. 33
------------------------------------	---------

Parte 1^: La disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio

(Adeguamento del regolamento di polizia locale, norme sul procedimento amministrativo in materia di commercio e criteri per il rilascio di autorizzazioni amministrative inerenti le medie strutture di vendita – artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 114/98 ed art. 19 della L.R. n. 19/99)

ART. 1 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono assoggettate all'osservanza del presente regolamento le attività commerciali disciplinate con Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 114, con esclusione sia delle grandi strutture di vendita, essendo la relativa normativa sul procedimento stabilita nell'art. 20 della Legge Regionale n. 19/99, sia del commercio al dettaglio su aree pubbliche, regolamentato con atti specifici di questa Pubblica Amministrazione.

Parte 2^: Esercizi di vicinato

ART. 2 - ESERCIZI DI VICINATO: DEFINIZIONE

1. Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a quella stabilita dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 114/98 (mq. 150 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti), destinate al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa.

ART. 3 - COMUNICAZIONE - NATURA GIURIDICA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite di superficie di cui al precedente art. 2, il subingresso nella gestione o proprietà per atto fra vivi o mortis-causa, la variazione del settore merceologico e la cessione dell'attività, sono soggette a comunicazione al Servizio Economico - Tributario – Ufficio Commercio del Comune.
2. Alla comunicazione di cui al presente articolo non si applicano gli artt. 19 e 20 della Legge nr. 241/90 trattandosi di figura giuridica a se stante, "TERZIUM GENUS", soggetta a regolamentazione esclusiva, che ovviamente non esclude la compatibilità con la normativa citata.
4. Per le comunicazioni di apertura per subingresso dovrà essere osservato quanto **stabilito nel successivo art. 33.**

ART. 4 – MODULISTICA

1. Le comunicazioni previste dal 1° e 2° comma dell'art. 7 e dall'art. 26 - comma 5° - del D. Lgs. nr. 114/98, relative agli esercizi di vicinato, devono essere presentate al Protocollo Generale del Comune solamente su modelli conformi denominati COM, come pubblicati sulla G.U. nr. 209 del 18.12.2000, predisposti dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art. 8 del D. Lgs. nr. 281 del 28 Agosto 1997 ed eventuali successivi adeguamenti.
2. Le comunicazioni formulate su modulistica non conforme a quella sopra indicata, dovranno essere riproposte e compilate secondo le avvertenze ed istruzioni emanate dal Ministero delle Attività Produttive con Circolare nr. 3465 prot.

530447 del 25.05.99, integrate e modificate con circolare esplicativa nr. 3467/C del 28.05.99 prot. nr. 530464 e con Circolare nr. 3526/C del 10.10.2001, prot. nr. 512877 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 – PROCEDURE

1. La comunicazione non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie:
 - una per il Comune;
 - una per l'impresa;
 - una per la C.C.I.A.A. al fine della presentazione all'Ufficio Imprese, entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
2. La firma in originale e la data debbono essere apposte su ognuna delle 3 copie da parte dell'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
3. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 4 provvede:
 - a) al rilascio della ricevuta ai sensi dell'art. 3 – comma 5 del D.P.R. 26 Aprile 1992, n. 300 e comunicazione di avviso del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990;
 - b) all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 previa richiesta, al Tribunale, del certificato del casellario giudiziario ai sensi dell'art. 688 c.p.c.
 - c) all'accertamento, previa richiesta di certificazione al competente Ufficio Tecnico attestante la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali sede dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241;
 - d) all'accertamento, previa richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di nulla - osta igienico sanitario (o di copia di autorizzazione sanitaria) relativo/a all'esercizio di attività commerciale;

- e) All'accertamento previa richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 7 Agosto 1981, n. 241, di copia del certificato di iscrizione al R.E.C.;
 - f) Alla verifica, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale, della superficie di vendita e del rispetto dei regolamenti di polizia urbana;
4. I Servizi interni debbono corrispondere alle richieste di accertamento indicate dal Servizio Commercio entro e non oltre 20 gg. dalla data di invio della richiesta tramite il Protocollo del Comune.
5. Nella ipotesi che siano necessari elementi integrativi o di giudizio, i termini per la conclusione del procedimento si intendono interrotti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1992, n. 300 ricominceranno a decorrere dal momento in cui saranno fatti pervenire, a cura dell'interessato, i dati o documenti richiesti.
6. Conclusi gli accertamenti di cui ai comma precedenti, nei termini previsti, il Responsabile del procedimento ne comunica al richiedente l'esito. È altresì dovuta la comunicazione al Questore ai sensi della Legge 12 agosto 1993 nr. 310, art.8.
6. In caso di verifica negativa per insussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, il Responsabile del procedimento, tenuto conto di quanto dispone l'art. 22 del D. Lgs. nr. 114/98, notifica al soggetto interessato che l'operazione di cui alla comunicazione non può essere effettuata. In tale fattispecie, qualora l'interessato ritenga di provvedere ad adeguarsi ai requisiti prescritti, presenterà nuova comunicazione che sarà istruita con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
7. Qualora il procedimento trovi conclusione negativa dopo il termine dei 30 giorni prescritti e comunque ad attività già iniziata, deve essere notificata l'immediata chiusura dell'esercizio per effetto della decadenza ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. nr. 445/2000, nel qual caso, opera, altresì, la denuncia all'A.G. per dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 - comma 1° - dello stesso D.P.R. nr. 445/2000.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e

compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale ed in intergenza funzionale con quest'ultima.

2. Non deve essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e l'eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, a condizione che in questa zona non vi siano merci in esposizione.

ART. 7 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto delle normative tecnico-urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di superficie sino al limite di cui al precedente art. 2 è sempre ammesso. Le modalità ed i termini di esecuzione sono analoghi a quelli previsti per il procedimento amministrativo relativo a "nuova apertura".

ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI

1. Per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici alimentari e non alimentari, è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98

ART. 9 - PREPOSTO ALLA VENDITA GENERI ALIMENTARI

1. Per le imprese individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare dell'esercizio.
2. Per le forme societarie, la persona specificatamente preposta all'attività commerciale, deve risultare designata con apposito atto. Il preposto deve possedere i requisiti di cui **di cui all'art. 5** del D. Lgs. nr. 114/98 . Non può essere nominato un medesimo preposto per più società.

ART. 10 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA – OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.
2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, non è richiesto il rispetto del decorso di gg. 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:
 - a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - e) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
3. Le attività devono essere svolte:
 - a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
 - b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La sospensione dell'attività per un periodo continuo superiore a gg. 30 deve essere comunicata al Servizio Economico Tributario – Ufficio Commercio. L'inattività non potrà superare un periodo superiore ad un anno.

ART. 12 - OPERATORI EXTRACOMUNITARI

1. I cittadini extracomunitari devono allegare alla comunicazione fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
2. In caso di società si verificano i permessi di soggiorno dei legali rappresentanti e non le condizioni di reciprocità.

ART. 13 - DESTINAZIONE D'USO LOCALI PER ATTIVITÀ MISTA

1. Relativamente all'aspetto tecnico-urbanistico è ammessa nello stesso locale l'attività promiscua commerciale unita ad altre compatibili sotto il profilo igienico-sanitario e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore. In tale caso la destinazione d'uso del locale dovrà essere quella relativa all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella relativa al maggior fatturato.
2. Per quanto attiene all'esercizio dell'attività commerciale, l'operatore è, comunque, soggetto al rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. nr. 114/98 e dalla L.R. nr. 19/99.

ART. 14 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI

1. Nell'ambito dei centri frazionali sono ammessi esercizi commerciali polifunzionali, eventualmente comprendenti anche servizi di pubblica utilità.

ART. 15 - VENDITA DI PRODOTTI EFFETTUATA DA IMPRESE ARTIGIANE E/O INDUSTRIALI

1. Gli industriali (ovvero i produttori non iscritti nell'Albo Artigiani), nonché gli artigiani iscritti nell'Albo, qualora vendano al dettaglio i beni da essi prodotti nei locali di fabbricazione o in altri locali, non sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. nr. 114/98.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DATI NON COMPRESI E NON SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE MEDIANTE IL MODELLO COM 1

1. In caso di variazione della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa avvenute dopo la

comunicazione di cui al COM, l'impresa è tenuta a comunicare al Servizio Economico Tributario - Ufficio Commercio la variazione entro 30 gg., con semplice avviso, in carta libera, tutti gli elementi integrativi oggetto della variazione.

2. In caso di variazione del designato preposto o del legale rappresentante per società che esercitino l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, sul quale insistevano i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui al comma 5° dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 114/98, la stessa società è tenuta a ripresentare l'ALLEGATO B del modello COM, entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi dell'evento che ha causato la variazione.

ART. 17 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e del D.Lgs. n. 228 del 18.05.01, non si applica quanto disposto dal D. Lgs. nr. 114/98.

ART. 18 - ATTIVITÀ ABUSIVA ESERCIZI DI VICINATO

1. Il D. Lgs. nr. 114/98 non prescrive alcun termine finale per l'esercizio del potere di vigilanza. In ogni tempo, anche dopo i trenta giorni del potere di intervento in via preventiva, la Pubblica Amministrazione, con potere vincolato, ordina la chiusura immediata, senza lasciare spazio a regolarizzazione alcuna, dell'esercizio di vendita che sia accertato non conforme alla Legge.

Parte 3^: Medie strutture di vendita

ART. 19 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: DEFINIZIONI

1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale, rilasciata dal Dirigente / Funzionario Responsabile del Servizio Commercio, le aperture di nuovi esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai limiti massimi di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 114/98 (fino a mq. 1500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti), nonché la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'accorpamento e l'estensione del settore merceologico degli esercizi che operano nell'ambito della superficie di vendita indicata.

ART. 20 – MODULISTICA

1. Le istanze di autorizzazione, in competente bollo, tese ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura, concentrazione, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento, all'estensione del settore merceologico, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. nr. 114/98, sono presentate al Servizio Economico Tributario - Ufficio Commercio solamente su modelli conformi, denominati COM2, come pubblicati sulla G.U. nr. 209 del 18.12.2000 predisposti dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art. 8 del D. Lgs. nr. 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi adeguamenti.
2. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Industria nr. 3465/C del 25.06.99 integrate e modificate con circolare esplicativa nr. 3467/C del 28.05.99 prot. nr. 530464 e con Circolare nr. 3526/C del 10.10.2001, prot. nr. 512877 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ognuna delle istanze di apertura, concentrazione, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento, all'estensione del settore merceologico, è prescritta la contestuale presentazione della documentazione tecnico-progettuale dell'insediamento atta a verificare tutti gli elementi identificativi e di giudizio necessari, nonché

l'indicazione degli standards urbanistici prescritti dal P.R.G., conformemente agli indirizzi ed ai criteri stabiliti dalla Regione Basilicata in materia di urbanistica commerciale.

ART. 21 – PROCEDURE

1. Alla presentazione dell'istanza indirizzata al Servizio Economico Tributario – Ufficio Commercio, tramite il Protocollo Generale del Comune,
2. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 4 provvede:
 - a) al rilascio della ricevuta ai sensi dell'art. 3 – comma 5 del D.P.R. 26 Aprile 1992, n. 300 e comunicazione di avviso del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990;
 - b) all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 previa richiesta, al Tribunale, del certificato del casellario giudiziario ai sensi dell'art. 688 c.p.c.
 - c) all'accertamento, previa richiesta di certificazione al competente Ufficio Tecnico attestante la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali sede dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241;
 - d) all'accertamento, previa richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di nulla - osta igienico sanitario (o di copia di autorizzazione sanitaria) relativo/a all'esercizio di attività commerciale;
 - e) All'accertamento previa richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 7 Agosto 1981, n. 241, di copia del certificato di iscrizione al R.E.C.;
 - f) Alla verifica, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale, della superficie di vendita e del rispetto dei regolamenti di polizia urbana;
3. Quando la Legge richiede particolari requisiti soggettivi, il richiedente deve indicare i dati necessari per verificare il possesso o il conseguimento dei requisiti stessi.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente entro 10 gg., indicando le cause

- di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di conclusione del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolare.
5. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento non provveda alla suddetta comunicazione, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
 6. Oltre alla comunicazione di avvio del procedimento, ogni istanza di autorizzazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio Comunale per un periodo non inferiore a gg. 15. La mancata affissione non pregiudica, comunque, l'inizio del procedimento e/o la sua conclusione.
 7. Qualora il Responsabile del procedimento disponga un termine per il completamento dei dati e della documentazione essenziale, tale termine si intende sicuramente perentorio quando trattasi di domande concorrenti.
 8. Può essere concessa proroga, se richiesta, entro il predetto termine, purché debitamente e concretamente motivata.
 9. Per le dichiarazioni contenute nelle istanze e negli atti ad esse allegati, qualora ne ricorrano i presupposti, si applica quanto stabilito agli artt. 75 e 76 - comma 1° - del D.P.R. nr. 445/2000.
 10. La firma in calce alle istanze dovrà essere apposta nelle modalità previste dal comma 3° dell'art. 38 del D.P.R. nr. 445/2000.
 11. Il Responsabile del procedimento nell'acquisire pareri e/o atti o provvedimenti propedeutici da parte di servizi interni ed esterni all'Ente, formula le richieste nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'art. 16 dello stesso D.P.R. nr. 445/2000 e relativo alla riservatezza dei dati personali.

ART. 22 - SPORTELLO UNICO

1. L'istruttoria inerente le domande relative alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita determina un unico procedimento comprendente sia le procedure amministrative, sia le procedure urbanistiche attinenti alla stessa istanza e le stesse rientrano nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. In assenza di tale servizio e fino alla sua istituzione, le istanze restano in capo ai competenti uffici comunali.

ART. 23 – PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 13 della L.R. nr. 19/99, le autorizzazioni amministrative inerenti le medie strutture di vendita, sono subordinate al rilascio del permesso di costruire del competente ufficio tecnico comunale espresso nelle modalità e nei tempi di cui al 2° comma dello stesso art. 13.
2. L'annullamento, la revoca e la decadenza del permesso di costruire comportano la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa della media struttura di vendita.

ART. 24 - DOMANDE CONCORRENTI - CRITERI DI PRIORITÀ

1. Si considerano concorrenti le domande relative allo stesso settore merceologico, regolarmente inoltrate al Comune nel corso dello stesso mese di calendario purché complete o completate nello stesso periodo, di ogni elemento previsto dalle disposizioni vigenti.
2. L'esame delle domande concorrenti avviene nel rispetto dei criteri di priorità dettati dal 5° comma dell'art. 19 della L.R. nr. 19/99.
3. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo pari a 15 giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

ART. 25 - REQUISITI URBANISTICI

1. Il rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento di medie strutture di vendita è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistici di cui al vigente strumento di pianificazione territoriale (regolamento urbanistico, N.T.A., ecc.) ed agli artt. 11 e 12 della L.R. nr. 19/99.
2. Detti requisiti dovranno essere dichiarati in un'apposita relazione tecnica corredata da opportuni elaborati grafici e debitamente firmata da un tecnico abilitato.

3. Tutta la documentazione tecnica allegata alla domanda di apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita sarà sottoposta al visto di conformità del competente Ufficio Tecnico comunale che dovrà essere rilasciato entro giorni 20 (venti) dalla data di richiesta da parte del Servizio Commercio. In caso di mancata risposta nei termini predetti il visto si intende favorevole.

ART. 26 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA – COMUNICAZIONI

1. Per le operazioni di apertura a seguito di subingresso, per riduzione di superficie e di settore e per la cessazione di attività, è dovuta la comunicazione a mezzo dell'apposito Mod. Com. 3
2. Per le comunicazioni di apertura per subingresso dovrà essere osservato quanto stabilito nel successivo art. 36.

ART. 27 - MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE

1. Per le operazioni di cui al precedente art. 26 è dovuta la comunicazione su Modello definito COM3, come pubblicato sulla G.U. nr. 209 del 18.12.2000 predisposto dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art.8 del D. Lgs. nr. 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi adeguamenti.

ART. 28 – PROCEDURE

1. Per le operazioni di riduzione della superficie di vendita, per la riduzione del settore merceologico e per la cessazione di attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte comunale se non quella di accusare ricevuta su copia del Mod. Com. 3, con data di arrivo e numero di protocollo.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attivazione di una nuova media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.
2. L'attività di una media struttura di vendita può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2° deve pervenire al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta sospensione dell'attività.
4. In caso di comprovata necessità, l'organo comunale preposto può prorogare il termine autorizzando l'attivazione o la sospensione per un periodo maggiore di quello di cui ai precedenti comma 1° e 2°.

ART. 30 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La cessazione dell'attività relativa a medie strutture di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune, a mezzo dell'apposito Mod. Com. 3, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D. Lgs. nr. 114/98.

ART. 31 - GESTIONE REPARTO PRO-TEMPORE

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che abbia i requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D. Lgs. nr. 114/98.

Parte 4^: Disposizioni comuni

ART. 32 – ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. In materia di orario delle attività commerciali il presente regolamento fa riferimento agli artt. 11, e 13 del D. Lgs. N. 114/98. Pertanto gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 e dei criteri che saranno emanati dal Comune ai sensi del comma 1 del citato art. 11 che si traduce nei seguenti obblighi:

- divieto di apertura prima delle 7,00 e di chiusura dopo le 22 (salvo la deroga di cui all'art. 13, comma 3) e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera.

- Divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la deroga contenuta nell'art. 11, comma 5)

2. L'Amministrazione Comunale può tuttavia stabilire forme di programmazione degli orari delle attività commerciali in riferimento a particolari caratteristiche proprie della comunità cittadina, in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercenti di uno stesso ramo di attività.

ART. 33 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà degli esercizi di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune a mezzo del Mod. COM 3, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D. Lgs. nr. 114/98.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà di cui al precedente comma 1° comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione / comunicazione e

può essere effettuato immediatamente dopo aver inoltrato comunicazione al Comune, come specificato dalla Circolare Ministeriale n.3467/C, punto 11.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione / comunicazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda secondo quanto stabilito nel comma 1° dell'art. 7 della L.R. nr. 19/99.
4. Nel subingresso per causa di morte in aziende del settore merceologico alimentare, se l'erede reintestataro dell'autorizzazione non è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 5° dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 114/98, è tenuto ad acquisirli entro un anno dall'acquisto del titolo.
5. La comunicazione di subingresso è presentata entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità del titolo.
6. L'impresa cedente deve contestualmente inoltrare idonea comunicazione di cessazione con Modello COM3.
7. Il procedimento amministrativo di subingresso segue lo stesso iter previsto per le altre comunicazioni e le altre richieste di autorizzazione per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti soggettivi.

ART. 34 - CENTRO COMMERCIALE

1. L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di superficie di un Centro Commerciale, così come definito dai commi 1°, 2° e 3° dall'art. 5 della L.R. n. 19/99, sono soggetti alla stessa procedura prescritta per le medie o le grandi strutture in base alla superficie di vendita dello stesso Centro così come risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture in esso presenti.
2. Il soggetto promotore di un Centro Commerciale dovrà presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti e, ai soli fini della presentazione della domanda medesima, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 - comma 5° - del D.Lgs. nr. 114/98. In tal caso il promotore dovrà richiedere che le autorizzazioni siano intestate ai soggetti in possesso dei predetti requisiti.

3. La richiesta di apertura di un Centro Commerciale che preveda l'apertura di esercizi di cui si vuole conservare la distinta titolarità, dovrà essere effettuata mediante richiesta di esame congiunto delle varie domande e/o comunicazioni. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire i richiedenti originari con altri soggetti in possesso dei requisiti così come previsti dalla vigente normativa.
4. In tutti i casi di richieste con la presenza di esercizi di vicinato, gli stessi, previa comunicazione al comune dei nominativi da parte del soggetto o dei soggetti promotori del Centro, iniziano l'attività dopo aver presentato al Comune il modello COM1 (pubblicato sulla G.U. nr. 209 del 18.12.2000 predisposto dalla conferenza unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs. nr. 281/97) nei termini di cui all'art.7 del D.Lgs. nr. 114/98.
5. La richiesta di intestazione delle autorizzazioni ad altri soggetti, la sostituzione dei richiedenti originari e la comunicazione degli operatori titolari o dei gestori degli esercizi delle medie strutture, non costituisce caso di subingresso.

ART. 35 - FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Sono forme speciali di vendita al dettaglio quelle elencate negli artt. 16, 17, 18 e 19 del titolo VI del D. Lgs. nr. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore).
2. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve farne comunicazione, con apposita modulistica all'Ufficio Commercio. Dovrà essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi e le loro caratteristiche funzionali.

Se l'apparecchio viene installato su area pubblica, dovrà essere richiesto il permesso per l'occupazione della stessa, precisando la superficie che s'intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione e la durata dell'occupazione. La richiesta dovrà contenere anche l'impegno a rispettare le norme e condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in locali esclusivi, appositamente attrezzati,

tale vendita è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.

3. Le attività di commercio elencate nei predetti articoli sono soggette alla presentazione al Comune di apposita Comunicazione e sottoposte alla stessa procedura prevista per gli esercizi di vicinato.
4. La modulistica è quella dei Modelli COM4 - COM5 - COM6 - COM6 bis - COM7 predisposti dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art. 8 del D.Lgs. nr. 281/97 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nr. 209 del 18.12.2000. L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.
5. Le attività che operavano già alla data del 24.04.1999 non sono soggette a comunicazione, fatto salvo in ogni caso l'adeguamento alle nuove regole sulle modalità di vendita.
6. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle speciali è vincolata alla attività principali di farmacia, rivendita di generi di monopoli, vendita di carburanti, e pertanto non può essere trasferita e/o ceduta separatamente dall'attività principale alla quale si riferisce;
7. Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del R.D. 773/31;
8. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetti dell'esercizio, di arti ausiliari delle professioni sanitarie, oltre all'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. 114/98, occorre essere in possesso di requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti;

ART. 36 - VENDITE STRAORDINARIE

1. Per vendite straordinarie si intendono:
 - a) Le vendite di liquidazione;
 - b) Le vendite di fine stagione o saldi;
 - c) Le vendite promozionali

A. Vendite di liquidazione.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate dagli esercenti a seguito di cessazione dell'attività, di cessione d'azienda, di trasferimento d'azienda in altri locali, di trasformazione o rinnovo dei locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.

Per poter effettuare le vendite di liquidazione l'esercente dovrà:

- In caso di cessazione , cessione dell'attività o trasferimento dovrà presentare al Comune il Mod. COM –
- In caso di trasformazione e/o rinnovo dei locali dovrà presentare al Servizio Economico Tributario – Ufficio commercio – contestualmente alla comunicazione, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'U.T.C. per lavori che dovessero interessare il locale dal punto di vista edilizio o, in caso di rinnovo dell'arredo, copia delle fatture di acquisto delle attrezzature e dell'arredo stesso.

B. Vendite di fine stagione o saldi

- Le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuate solo per i prodotti aventi carattere stagionale o di moda e possono essere effettuate solamente nei seguenti periodi:
 - dal 7 Gennaio al 7 Marzo;
 - dal 10 Luglio al 10 Settembre

Per poter effettuare le vendite di fine stagione o saldi gli esercenti devono comunicare al Comune, almeno 5 giorni prima dell'inizio, la data e la durata.

C. Vendite promozionali

- Le vendite promozionali possono essere effettuate, per periodi di tempo limitati, per tutti o una parte di prodotti posti in vendita durante tutto l'anno. Sono esclusi dalla vendite promozionali i prodotti di fine stagione (calzature, abbigliamento, ecc.)
- Le vendite promozionali non possono essere effettuate né durante i periodi di vendita di liquidazione, né 30 giorni prima del loro inizio
- Durante le vendite promozionali l'esercente dovrà indicare in percentuale, sulle merci soggette a tale vendita, lo sconto o ribasso

praticato sul prezzo normale di vendita che deve essere esposto ben visibile e leggibile (anche sulle vetrine dell'esercizio)

- La comunicazione dell'inizio delle vendite promozionali (eccetto per fine stagione) deve essere in ogni caso inviata al Comune – Servizio economico Tributario – Ufficio Commercio – almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio.
2. Le modalità di svolgimento, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione sono stabilite nel Titolo V della L.R. nr. 19/99.
 3. Per le vendite promozionali, in attesa di apposite disposizioni, si osserva la normativa di cui ai comma 1°, 4° e 5° dell'art. 15 del D. Lgs. nr. 114/98. Delle stesse deve esserne data comunicazione preventiva al Comune.

ART. 37 - VENDITE SOTTOCOSTO

1. Si intendono vendite sottocosto le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuate ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 114/98
2. Per le vendite sottocosto si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 6 Aprile 2001, n. 218

ART. 38 - COMMERCIO COSE USATE

1. Gli esercenti il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione, se operanti in locali di vicinato, o all'autorizzazione, se in locali di superficie rientrante tra quella delle medie strutture di vendita, sono tenuti a presentare la dichiarazione preventiva prescritta dall'art. 126 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 nr. 773, di commercio di cose antiche o usate.
2. Detta dichiarazione deve contenere sia i dati di cui all'art. 242 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6.05.1940 nr. 635, e sia la

quantificazione del valore dei beni usati venduti ai sensi della lettera i) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 311/2001.

ART. 39 - COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI SOGGETTI A NORME SPECIALI

1. Nel caso in cui il titolare di esercizio commerciale ponga in vendita generi soggetti a norme speciali (art.26 - comma 3° - del D. Lgs. Nr. 114/98) quali ad es. ottica, audiologica, ortopedia e sanitari, preziosi, fito-sanitari, ecc., è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio Commercio gli estremi del documento o del titolo prescritto che lo abilita a tale attività.
2. Nel caso di tabella speciale devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni per generi di monopolio e farmacie.

ART. 40 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore merceologico per il quale è abilitato.
2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo, di prodotti promiscui appartenenti ai due settori merceologici, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.
3. In ogni caso, tale commercio si intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 41 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1° – lett. a) del D. Lgs. nr. 114/98.
2. La verifica dei requisiti soggettivi è effettuata dalla Camera di Commercio, Ufficio Imprese, nel momento in cui l'operatore denuncia l'inizio dell'attività.

3. L'operatore è tenuto a trasmettere preventiva comunicazione al Comune a cui spetta la verifica dei requisiti strutturali (tecnico-urbanistici, igienico-sanitari, ecc.).

ART. 42 - LOCALI DI VENDITA: REQUISITI

1. I locali adibiti a sede di attività commerciale devono avere accesso diretto da luogo pubblico o luogo comunque aperto al pubblico. In caso di accesso da cortili, androni o aree condominiali, gli stessi locali commerciali dovranno avere finestre, luci o insegne visibili da luogo pubblico.
2. L'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori dei locali di vendita è consentita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e quelli relativi alla destinazione d'uso dell'area utilizzata.
3. E' vietato esercitare congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio e di commercio all'ingrosso nello stesso locale, tranne che nei casi in cui l'operatore, qualunque sia il contenuto merceologico della comunicazione o dell'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. nr. 114/98, si limiti a trattare uno o più dei prodotti merceologici di cui al 2° comma dell'art. 6 della L.R. n. 19/99.

ART. 43 - LOCALI DI VENDITA: IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA ED AUTORIZZAZIONE SANITARIA

1. L'esercizio dell'attività commerciale è subordinato al rilascio di certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. La procedura per il rilascio del predetto certificato di agibilità, è stabilita dall'art. 25 dello stesso decreto.
2. L'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti dalle Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Commercio del Comune in seguito ad apposito parere del servizio SIAN e/o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente. La richiesta di autorizzazione sanitaria dovrà essere corredata da:

- Planimetria del locale in scala 1:100, quotata, con l'indicazione della ripartizione tecnico funzionale degli spazi (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);
- Planimetria del locale in scala 1:100 con l'indicazione dei diagrammi di flusso ed un'apposita legenda relativa alle attrezzature ed agli impianti (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);
- Relazione tecnica descrittiva del locale, dei servizi, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei reflui, della salvaguardia dell'igienicità del locale stesso e dei prodotti commercializzati (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato).

ART. 44 - MOSTRE

1. Le mostre in cui il pubblico può accedere, ma nelle quali non viene effettuata nessuna attività di vendita, nemmeno sotto forma di raccolta di ordinativi, sono soggette a comunicazione al Servizio Commercio del Comune da effettuarsi almeno 5 gg. prima dell'inizio della mostra stessa.
2. I locali in cui vengono effettuate le mostre devono avere gli stessi requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti per i locali da adibire ad attività commerciale.

ART. 45 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 19/99 , il Comune trasmette all'Osservatorio regionale sul commercio le determinazioni assunte in materia di commercio e le notizie dell'adozione di provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività con le modalità stabilite.

ART. 46 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1.L'autorizzazione all'apertura è revocata nei casi previsti all'art. 22 del D. Lgs. nr. 114/98.

ART. 47 – SANZIONI E REVOCHE

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 .
2. L'istituto della revoca, introdotto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. 114/98, si applica a tutte le autorizzazioni, precedenti e successive all'entrata in vigore del presente Regolamento e del D.Lgs. 114/98

ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali in materia di commercio, nonché le disposizioni di cui alla Legge nr. 241/90 e D.P.R. nr. 300/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con l'esecutività del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari e disposizioni comunali con esso in contrasto e/o incompatibili.

Parte 5^: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita

ART. 49 – FINALITÀ

1. L'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita coerentemente con le disposizioni regionali, persegue i seguenti obiettivi:

- modernizzazione del sistema distributivo locale;
- equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita in armonia con le caratteristiche peculiari di ogni singola parte del territorio comunale;
- mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- riduzione dei fenomeni di evasione di consumo e potenziamento del "potere di attrazione" della rete distributiva comunale;
- mantenimento di una struttura territoriale e distributiva di tipo policentrico;
- garanzia di concorrenzialità tra le differenti forme e tipologie di vendita;
- salvaguardia delle peculiarità ambientali e dell'accessibilità delle aree urbane centrali;
- presenza equilibrata delle diverse forme distributive;
- tutela delle piccole e medie imprese commerciali, in quanto settore portante dell'economia locale;
- compatibilità tra i servizi commerciali ed altre funzioni territoriali quali viabilità, trasporto pubblico e arredo urbano;
- integrazione del commercio su aree private con quello su aree pubbliche.

2. Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 19 della Legge Regionale n. 19/99, e tenuto conto delle dinamiche evolutive della "domanda" rappresentata dalla potenzialità di spesa dei residenti e dalle esigenze espresse dalle nuove prospettive del mercato, nonché dalla caratterizzazione della rete distributiva presente sul territorio comunale (offerta), di seguito viene determinato il numero delle nuove medie strutture autorizzabili, in relazione al settore merceologico, per il periodo di validità della presente programmazione:

- n. 2 medie strutture ALIMENTARI o miste;
- n. 4 medie strutture NON ALIMENTARI.

3. Nello specifico, il Comune di Ferrandina, nell'indicare gli indirizzi, i criteri e gli insediamenti relativi alle medie strutture di vendita persegue:

- a. l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza;
- b. la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;
- c. la qualificazione dei servizi per le zone di nuovo insediamento e l'adeguata previsione di aree compatibili con la localizzazione delle strutture commerciali.

ART. 50 - CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le norme ed i criteri relativi alle medie strutture di vendita fanno riferimento alle seguenti classi dimensionali:

M1/A	Medie strutture inferiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq.;
M2/A	Medie strutture superiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq.;
M1/B	Medie strutture inferiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq.;
M2/B	Medie strutture superiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq.;
D1/A	(Centro Commerciale) Medie strutture alimentare o misto, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita superiore a 150 mq.;
D1/B	(Centro Commerciale) Medie strutture non alimentare, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita superiore a 150 mq.

ART. 51 – CONCENTRAZIONE ED ACCORPAMENTO

1. Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo così come previsto nell'art. 49 della L.R. nr. 19/99, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, è sempre rilasciata;
2. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti in questo Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge nr. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati od accorpati e, comunque, non potrà essere superiore ai limiti dimensionali previsti per le rispettive zone di insediamento;
3. L'autorizzazione ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione od accorpamento di esercizi di vendita operanti in questo Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge nr. 426/71 per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati od accorpati e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20%, ma non potrà essere superiore ai limiti dimensionali previsti per le rispettive zone di insediamento. Detto ampliamento di superficie non comporta variazione al settore merceologico;
4. Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui al precedente comma 1°, comporta la revoca dei titoli autorizzatori dei preesistenti esercizi;
5. Quanto previsto nei precedenti commi è consentito anche nella ipotesi di centro commerciale;
6. L'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita nei casi previsti dal presente articolo non costituisce caso di "nuova apertura" ai fini del contingente numerico per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

ART. 52 - AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI VENDITA

1. Costituisce atto dovuto, fatto salvo il rispetto dei requisiti di carattere urbanistico, il rilascio di autorizzazione all'aumento della superficie di vendita di una media struttura fino ad un massimo del 20% della superficie originaria, per una sola

volta ed entro i limiti consentiti per le medie strutture per le rispettive zone di localizzazione.

2. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura mediante concentrazione o accorpamento è, altresì, consentita nei casi previsti dal precedente art. 54 - 1° comma - dei presenti criteri.
3. L'ampliamento delle superficie di vendita di una media struttura entro il limite della classe dimensionale di appartenenza, è consentito purché siano rispettate le specifiche destinazioni ed i requisiti urbanistici di zona.
4. Quanto previsto nei precedenti commi è consentito anche nella ipotesi di centro commerciale.
5. L'ampliamento di superficie di vendita di cui al presente articolo non assorbe unità al contingente numerico per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

ART. 53 - VARIAZIONE MERCEOLOGICA

1. Il mutamento dei settori merceologici o l'estensione a nuovo settore merceologico sono comparati a nuove aperture e sono, pertanto, subordinati alla disponibilità del contingente numerico per gli insediamenti delle medie strutture di vendita, così come stabilito nel precedente art. 52.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è, altresì, subordinato al necessario rispetto dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. nr. 114/98, delle previsioni e dei requisiti urbanistici vigenti, nonché dei requisiti di natura igienico-sanitaria.

ART. 54 - NUOVE APERTURE

1. Deve essere sempre concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura:
 - a) Al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in area destinata a Media Struttura di Vendita qualora sia richiesto con le modalità di cui al precedente art. 55 - comma 1° dei presenti criteri.
 - b) Alla concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi della legge 426/71 per la vendita di generi di largo e generale consumo, a

condizione che la superficie massima sia pari alla somma dei limiti massimi consentiti (1.500 mq.) tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e dalle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20%

- c) Per la vendita al dettaglio dell'operatore che esercita contemporaneamente la vendita all'ingrosso:
- d) All'ampliamento della superficie di vendita che non eccede il 20% della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta, entro i limiti consentiti per le Medie Strutture.
- e) Dello stesso settore merceologico e di pari superficie dell'esercizio cessato.

ART. 55- VALIDITÀ DEI CRITERI

- 1. I presenti Criteri hanno validità estesa a tre anni dalla data di approvazione.
- 2. L'aggiornamento dei Criteri avviene a seguito della verifica degli standard di servizio espressi dalla rete distributiva comunale.
- 3. Gli stessi conservano, comunque, validità fino alla approvazione degli atti per la loro revisione.

ART. 56 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. I presenti Criteri di insediamento delle medie strutture di vendita sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune nelle modalità e nei termini previsti per legge ed entrano in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
- 2. Per quanto non espressamente indicato nei presenti Criteri si applicano le norme nazionali e regionali in materia di commercio.
- 3. Con l'esecutività dei presenti Criteri sono abrogate tutte le altre previsioni e disposizioni comunali con essi in contrasto e/o incompatibili.

Parte 6^: Entrata in vigore del Regolamento

ART. 57 – PUBBLICAZIONI E VALIDITA'

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nelle modalità e nei termini previsti per legge ed in conformità di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto del Comune di Ferrandina ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree private.